

DECRETO LEGGE N. 72 DEL 24 GIUGNO 2013
“Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale”

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
<p>Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili dal citato decreto-legge n. 35 del 2013 residuano risorse finanziarie; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle Regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;</p> <p style="text-align: center;">EMANA il seguente decreto-legge:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p>	<p>Il DL prevede - modificando la disposizione della legge n.64/2013 che aveva previsto al comma 4 dell'art. 3 la riassegnazione delle somme non richieste alla fine del riparto dei 14 mld nel mese di dicembre 2013 – la riassegnazione delle somme del riparto dei 5 mld fatto con decreto direttoriale del 16 aprile scorso. Non hanno chiesto l'anticipazione le Regioni: Lombardia, Marche, Basilicata, Valle d'Aosta, PA di Trento , Friuli Venezia Giulia, per un totale di 278.828.000 euro. Tali risorse sono state ripartite con DM del 2 luglio 2013. Per cui successivamente al riparto dei restanti 9 mld entro il 30 di novembre si provvederà a riassegnare le risorse non richieste relative a tale riparto.</p>

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La disposizione prevede che le risorse non chieste possono essere assegnate con decreto direttoriale alle Regioni che ne facciano richiesta entro il 30 di giugno pv e prioritariamente alle Regioni sottoposte alla procedura di diffida ad adempiere per la copertura del disavanzo anno 2012.

Il Decreto direttoriale del MEF del 2 luglio 2013 ha ripartito le predette risorse, pari a 278.828.000 euro, per il 75% alle Regioni Piemonte e Puglia e per il restante 25% alle Regioni Emilia Romagna e Lazio.

Conseguentemente si prevede lo slittamento al 15 luglio 2013 del termine per la diffida ad adempiere (attualmente al 30 giugno).